

Valido dal 1° gennaio 2025

Regolamento sull'elezione e l'organizzazione della commissione di previdenza



Indice

Art. 1	Principi, elezione e organizzazione	3
Art. 2	Compiti e competenze	3
Art. 3	Entrata in vigore, modifica	4

In base al regolamento di previdenza della CPE Cassa Pensione Energia (detta qui di seguito «Fondazione»), al regolamento di organizzazione e alla convenzione di adesione del [data della firma della convenzione di adesione] si applicano le seguenti disposizioni riguardanti la composizione, l'elezione, l'organizzazione, i compiti e le competenze della commissione di previdenza:

Art. 1 Principi, elezione e organizzazione

(1) Requisito

Per ogni cassa di previdenza deve esistere una commissione di previdenza. Fa eccezione la cassa di previdenza comune, in cui la funzione di commissione di previdenza è svolta dal Consiglio di fondazione.

Se al momento dell'affiliazione alla Fondazione esiste già una commissione di previdenza, quest'ultima deve soddisfare i criteri della Fondazione per quanto riguarda la composizione. Se non esiste ancora una commissione di previdenza validamente nominata e composta, il Consiglio di fondazione ne fa le veci fino al momento dell'elezione ed è autorizzato all'adempimento sostitutivo.

Se è prevista la partecipazione del personale, l'impresa affiliata deve organizzarla e comunicare i risultati alla Fondazione.

In caso di scioglimento dell'affiliazione, i membri della commissione di previdenza rimangono in carica fino al compimento della procedura di scioglimento.

(2) Composizione

La commissione di previdenza è composta dallo stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Di norma comprende da un minimo di 4 a un massimo di 10 membri.

I lavoratori assicurati (o i loro rappresentanti) eleggono i loro rappresentanti tra la loro cerchia. Nei limiti del possibile cercano di assicurare una rappresentanza adeguata delle varie categorie di dipendenti.

L'impresa nomina i suoi rappresentanti tra la cerchia degli assicurati. Può revocarli in qualsiasi momento e sostituirli con altri rappresentanti.

I cambiamenti nella composizione della commissione di previdenza devono essere comunicati immediatamente alla Fondazione.

(3) Elezione dei rappresentanti dei lavoratori

Le elezioni e le elezioni suppletive dei rappresentanti dei lavoratori devono essere organizzate dall'impresa.

I membri sono eletti per un mandato di 3 anni stabilito dal Consiglio di fondazione. Se un membro lascia la commissione di previdenza in seguito allo scioglimento del suo rapporto di lavoro, al suo posto subentra un eventuale supplente per il resto del mandato. In assenza di un supplente si deve tenere un'elezione suppletiva entro 3 mesi.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili i lavoratori assicurati nella Fondazione. I lavoratori possono proporre dei candidati tra la loro cerchia. La rielezione dei

membri della commissione di previdenza è ammessa.

Ogni avente diritto ha un voto per ogni rappresentante dei lavoratori da eleggere.

Sono eletti i lavoratori che sono stati previamente candidati e che hanno raccolto il maggior numero di voti, nel numero corrispondente ai rappresentanti da eleggere. I candidati non eletti sono considerati supplenti, fino al numero massimo di rappresentanti da eleggere.

(4) Organizzazione

La commissione di previdenza si autocostituisce ed elegge un presidente e un vicepresidente.

La commissione di previdenza si riunisce a seconda del bisogno, ma almeno una volta all'anno.

Le sedute sono convocate e presiedute dal presidente o – in caso di suo impedimento – dal vicepresidente. Ogni membro è autorizzato a chiedere al presidente la convocazione di una seduta a una data adeguata, indicandone lo scopo.

La commissione di previdenza raggiunge il quorum quando sono presenti almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori e la metà dei rappresentanti dei datori di lavoro. Ogni membro presente ha un voto. Le procure non sono ammesse.

Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voto, il punto in questione viene trattato e rimesso in votazione in una nuova seduta. Se anche in quella occasione si ottiene una parità di voti, l'argomento viene sottoposto al Consiglio di fondazione per la decisione definitiva.

Sulle sedute viene tenuto un verbale delle delibere, da inviare su richiesta alla Fondazione.

Le delibere possono essere adottate anche per iscritto e sono considerate valide se approvate da tutti i membri della commissione di previdenza.

Art. 2 Compiti e competenze

(1) Principio

Tutti i compiti e le competenze che non sono attribuiti alla commissione di previdenza o non sono adempiuti da quest'ultima, rientrano nell'ambito di competenza del Consiglio di fondazione.

(2) Affiliazione / disdetta

Il personale o i rappresentanti del personale validamente designati ai sensi della Legge sulla partecipazione, danno il consenso all'affiliazione e alla disdetta dell'affiliazione. Se la votazione deve essere effettuata dal personale, per la validità del risultato è richiesta la partecipazione di almeno due terzi di tutti gli aventi diritto di voto, nonché della maggioranza dei voti validi. Se il personale o la rappresentanza del personale negano il consenso, la decisione spetta a un arbitro neutrale, che è designato di comune accordo o, in mancanza di un accordo, dall'autorità di vigilanza (art. 11 cpv. 3bis LPP).

(3) Piano di previdenza

La commissione di previdenza stabilisce i parametri del piano di previdenza specifici dell'impresa (cerchia delle persone, salario determinante, coordinamento, scala di risparmio, finanziamento, ecc.). Un'eventuale quota a carico dell'impresa che superi la previdenza obbligatoria può essere stabilita solo con il suo consenso (art. 66 cpv. 1 LPP).

(4) Remunerazione dei conti di vecchiaia

La commissione di previdenza stabilisce il tasso d'interesse corrisposto sul conto di vecchiaia.

(5) Nomina ed elezione della rappresentanza dei lavoratori nel Consiglio di fondazione

I rappresentanti dei lavoratori della commissione di previdenza partecipano alla nomina e all'elezione dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di fondazione. La nomina e l'elezione avvengono secondo il regolamento sull'elezione del Consiglio di fondazione.

(6) Impiego dei fondi liberi / misure di risanamento

La commissione di previdenza decide, entro il quadro stabilito dal Consiglio di fondazione, sulla remunerazione degli averi di vecchiaia, l'impiego dei fondi liberi della cassa di previdenza nonché il tipo e l'ammontare delle misure di risanamento.

(7) Liquidazione parziale della cassa di previdenza

In riferimento alla propria cassa di previdenza, la commissione di previdenza verifica la presenza di un motivo di liquidazione parziale e decide le misure necessarie in tale contesto (cfr. regolamento sulla liquidazione parziale).

(8) Informazione

La commissione di previdenza informa gli assicurati e i pensionati sulla sua attività e li consiglia in questioni riguardanti la previdenza. Su richiesta trasmette agli assicurati delle informazioni scritte su questioni che riguardano la cassa di previdenza.

La commissione di previdenza informa la Fondazione immediatamente e per iscritto sui cambiamenti della sua composizione.

(9) Segreto di ufficio

I membri della commissione di previdenza devono mantenere il segreto di ufficio nei confronti di terzi (art. 86 LPP).

Art. 3 Entrata in vigore, modifica

- (1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sostituisce il regolamento del 24 novembre 2021.
- (2) Il Consiglio di fondazione può modificarlo in qualsiasi momento.

Zurigo, 26 novembre 2024

CPE Cassa Pensione Energia

Il Presidente	Il Vicepresidente
Martin Schwab	Christophe Grandjean

